



Atto Senato n. 1448 - XVI Legislatura

D.D.L. Recante
“Regolamentazione dell’attività dei Consulenti in relazioni istituzionali
presso le pubbliche istituzioni”

Art. 1

(Finalità)

Al fine di facilitare e disciplinare l’accesso dei soggetti pubblici e privati all’attività legislativa, normativa, regolatoria e amministrativa, è consentito a chiunque di farsi rappresentare presso le pubbliche istituzioni da persone o organizzazioni che svolgano professionalmente, anche in forma non esclusiva, attività di “Consulente in relazioni istituzionali”, purché accreditati con le modalità di seguito indicate.

E’ fatto salvo il diritto delle istituzioni che godono di autonomia regolamentare a provvedere autonomamente o fare proprie le disposizioni qui indicate.

Art. 2

(Definizioni)

Ai fini della presente legge viene definito “Consulente in relazioni istituzionali” chiunque esercita singolarmente o all’interno di organizzazioni aventi personalità giuridica, anche in via non esclusiva e temporanea, un’attività professionale tendente a favorire il dialogo tra i soggetti pubblici e privati e le pubbliche istituzioni, siano esse finalizzate a favorire la comprensione e la corretta interpretazione della normativa e dei provvedimenti in essere o in fieri, la conoscenza degli obiettivi e dei programmi della Pubblica Amministrazione o a promuovere la conoscenza presso le istituzioni della realtà dei soggetti rappresentati e di loro specifiche esigenze.

Art. 3

(Trasparenza)

Ai fini della trasparenza nei rapporti con le istituzioni è fatto l’obbligo per i soggetti pubblici e privati che ricorrono, anche temporaneamente, alla prestazione di “Consulenti in relazioni istituzionali” di specificare in ogni singolo contratto:

- la o le finalità dell’incarico, o degli incarichi, affidati
- l’indicazione nominativa della persona o delle persone a cui è affidata l’esecuzione. Tale obbligo permane anche in caso di affidamento a organizzazione avente personalità giuridica, in aggiunta all’indicazione dell’organizzazione

Ogni Istituzione interessata ha facoltà di richiedere al committente o al “Consulente in relazioni istituzionali”, come sopra definito, idonea documentazione scritta attestante natura e scopi dell’incarico affidato.

Art. 4

(Accredito)

I “Consulenti in relazioni istituzionali” sono tenuti ad accreditarsi presso le pubbliche istituzioni attraverso l’iscrizione in apposito registro pubblico istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l’Editoria e l’Informazione, consultabile on-line, con facoltà di iscrizione e recesso sempre aperti. Le organizzazioni aventi personalità giuridica che svolgano attività di “Consulenza in relazioni istituzionali” devono accompagnare alla loro denominazione l’indicazione nominativa di ogni singolo “Consulente” del quale esse si avvalgono.